

Modalita' della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissi con proprio decreto le modalita' della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati;

Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 518 recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti generali

1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori interessati, successivamente indicato come "materiale", e' costituito da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.

2. Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici documentati e documentabili, deve recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo che lo diffonde.

Art. 2.

Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore

1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati, affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile.

2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere di facile comprensione.

3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e contenere le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Modalita' di diffusione e controllo

1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalita' di diffusione.

2. Il Ministero della salute, qualora non ravvisi l'idoneita' del materiale di cui al comma 1 dispone, entro trenta giorni, a seconda dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalita' stabilite dal Ministero stesso.

3. L'impresa, l'ente o organismo, puo' richiedere di riportare nel materiale la dicitura "Materiale informativo approvato dal Ministero della salute".

Art. 4.

Congressi e manifestazioni

1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica che in qualunque modo comprendono la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia devono essere orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.

2. I congressi e le manifestazioni devono essere segnalati al Ministero della salute almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validità scientifica nonché alle modalità di svolgimento.

3. Il Ministero della salute qualora non ravvisi i requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni.